

Versamenti dei soci: in conto capitale o a titolo di finanziamento?

Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Nel corso della vita di una società, capita che i soci apportino rilevanti somme di denaro. Per quanto riguarda la corretta qualificazione di tali somme, i versamenti possono avere una duplice natura: possono determinare l'insorgenza di un debito della società e il diritto, in capo al socio, alla restituzione della somma versata a titolo di finanziamento; o possono avere natura di apporti di patrimonio. Sotto il profilo fiscale, le somme versate a titolo di apporto che aumentano il patrimonio concorrono all'incremento della base di calcolo dell'ACE. I versamenti in conto capitale incrementano il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

È frequente che, nel corso della "vita societaria," soprattutto per le società aventi una ristretta base di partecipanti, i soci - per supplire alla carenza di liquidità - apportino rilevanti somme di denaro. Questi **versamenti** possono avere diversa natura ed essere effettuati a diverso titolo.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che la corretta **qualificazione** di tali somme dipende dalla volontà negoziale delle parti. Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte con la decisione n. 20978 del 23 agosto 2018.

La natura dei versamenti dei soci

I versamenti possono avere una duplice natura.

In un caso, a fronte della somma di denaro ricevuta, determinano l'insorgenza di un debito della società. Il socio ha dunque il **diritto alla restituzione della somma** versata a titolo di finanziamento.

Diversamente i versamenti effettuati dai soci possono avere natura di apporti di patrimonio. In tal caso le predette somme fanno parte del patrimonio netto della società confluendo in un'apposita **riserva** denominata "**in conto capitale**" o avente denominazioni simili come, ad esempio, versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale.

Secondo la Corte di Cassazione, come già ricordato, la natura della somma dipende dalla **volontà negoziale** delle parti.

L'onere della prova circa la natura di debito della società è a carico del socio che ne chiede la restituzione. In particolare, la prova "deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi".

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato il giudizio dell'appello. Nello specifico i giudici di secondo grado hanno rilevato come il versamento della somma fosse stato sollecitato dall'organo amministrativo della società in considerazione della "tensione finanziaria in essere". Conseguentemente è stato ritenuto che i versamenti eseguiti dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, dovessero considerarsi effettuati in conto capitale.

In tal caso i giudici hanno ritenuto che non sussistesse **alcun obbligo di restituzione** delle somme in precedenza versate dai soci, non trattandosi di importi versati a titolo di mutuo. Queste somme, quindi, avrebbero potuto essere utilizzate per ripianare le perdite, o per la

sottoscrizione del nuovo capitale e, solo laddove fossero stati pagati tutti i debiti avrebbero potuto essere oggetto di restituzione ai soci.

Base di calcolo ACE

Le somme versate a titolo di apporto che aumentano il patrimonio concorrono all'incremento della base di calcolo dell'ACE. Ciò anche laddove tali somme dovessero essere successivamente utilizzate per il ripianamento delle perdite. Si tratta di una caratteristica essenziale dell'ACE in quanto il beneficio fiscale è permanente, salvo il caso in cui, le somme precedentemente versate siano oggetto di restituzione ai soci.

I versamenti in conto capitale incrementano il **valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Nell'ipotesi di cessione della quota, sarà il nuovo socio ad ottenerne la restituzione qualora fosse assunta, eventualmente, una decisione in tal senso. D'altra parte il soggetto cedente, nel negoziare il prezzo di "vendita" avrà tenuto conto dei versamenti in conto capitale effettuati in precedenza.

Viceversa, nell'ipotesi di finanziamento effettuato a titolo di mutuo, quindi con obbligo di restituzione della somma, il credito rimarrà in capo al "vecchio" socio anche nel caso in cui il soggetto che deteneva originariamente la partecipazione avrà nel frattempo effettuato la cessione della stessa.

Il tema è stato espressamente affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16049 del 2015. La Suprema Corte ha affermato che se il socio finanziatore cede la propria quota di partecipazione al capitale sociale, egli resta titolare del credito alla restituzione del finanziamento.

Nel silenzio del contratto di cessione della quota, il credito non si intende automaticamente ceduto.